

B. DETERMINAZIONE DEI VALORI E DELLE ATTIVITÀ TOTALI, DELLE CONCENTRAZIONI DEI NUCLIDI RADIOATTIVI E DELLE INTENSITÀ DI DOSE

DECRETO MINISTERIALE 4 AGOSTO 1977

Livelli di contaminazione dell'aria, delle acque e del suolo, delle sostanze alimentari e delle bevande al di sopra dei quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185  
(G.U. n. 231 del 25 agosto 1977)

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto l'art. 14 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, che delega il Governo ad emanare norme per la sicurezza degli impianti nucleari e per la protezione dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sulla sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1971, con cui sono stati determinati i valori delle dosi massime ammissibili e delle concentrazioni massime ammissibili, nonché dei valori dell'efficacia biologica relativa, per la popolazione nel suo insieme e per i gruppi particolari della popolazione, ai fini della protezione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

Ritenuta la necessità di stabilire i livelli di contaminazione dell'aria, delle acque e del suolo, delle sostanze alimentari e delle bevande al di sopra dei quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

Sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Decreta:

Art. 1

I livelli di contaminazione nelle zone non controllate al di sopra dei quali si applicano le disposizioni previste dall'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sono stabiliti come segue:

1) *Aria, acqua*

a) livelli di contaminazione dell'aria e delle acque, sia potabili che destinate ad altri usi, sono pari a:

le rispettive concentrazioni massime ammissibili (CMA) per la popolazione, stabilite dal decreto 2 febbraio 1971 del Ministero della Sanità, per un intervallo di 12 mesi consecutivi;

le suddette CMA moltiplicate per 4 per un intervallo di 13 settimane consecutive;

le suddette CMA moltiplicate per 50 per un intervallo di 7 giorni consecutivi;

le suddette CMA moltiplicate per 400 per un intervallo di 24 ore consecutive;

le suddette CMA moltiplicate per 1000 in ogni istante, oppure

b) I valori ottenuti applicando i fattori moltiplicativi di cui alla precedente lettera a) alle concentrazioni medie - riferite ai medesimi intervalli di tempo di cui alla precedente lettera. a) - deducibili dai limiti di scarico assegnati nell'ambito di provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 51 o 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185.

2) *Suolo*

I livelli di contaminazione del suolo, riferiti all'attività presente per unità di superficie (*microcurie/cm*), sono numericamente pari a:

18<sup>2</sup> volte le concentrazioni massime ammissibili (CMA) in aria per la popolazione stabilite dal precitato decreto 2 febbraio 1971 del Ministero della Sanità, per un intervallo di 12 mesi consecutivi;

4 per 10<sup>2</sup> volte le suddette CMA per un intervallo di 13 settimane consecutive;

50 per 10<sup>2</sup> volte le suddette CMA per un intervallo di 7 giorni consecutivi;

10<sup>9</sup> volte le suddette CMA in ogni istante.

Se la determinazione dell'attività per unità di superficie è effettuata in via indiretta, sulla base del prelievo di un campione di terreno («carota»), tale campione deve avere una superficie non inferiore a 1 O qn<sup>2</sup> ed uno spessore non inferiore a 2 cm.

3) *Alimenti, bevande*

I livelli di contaminazione degli alimenti e delle bevande sono fissati uguali a quelli stabiliti per l'acqua al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

Art. 2

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 - ad eccezione degli impianti di cui al capo VII del suddetto decreto, per i quali lo stato di emergenza nucleare è dichiarato secondo le previsioni dei rispettivi piani di emergenza esterna - si considera stato di emergenza nucleare quello in cui si verificano eventi comportanti, nelle zone non controllate, livelli di contaminazione nell'aria, nelle acque, nel suolo, negli alimenti e nelle bevande superiori di un fattore 10 rispetto ai valori stabiliti all'art. 1, punti 1),2) e 3) del presente decreto.

Art. 3

Restano ferme in quanto applicabili le norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 in materia di sorveglianza ambientale e in particolare gli articoli 104, 106 e 107.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.